



ASSOCIAZIONE PER IL POLICLINICO ONLUS

Sede in MILANO, via F. Sforza n. 35

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 14,00, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Padiglione Granelli – Medicina Nucleare – Aula Reschini, si è riunita in seconda convocazione L'Assemblea dell'Associazione per il Policlinico Onlus per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione per il Policlinico ETS

Presenti: Claudia Granati Buccellati, Ciro Canetta, Stefano Carugo, Massimo Castellani, Ornella Garrone, Clara Secco
per delega: Fabio Magrini (Consigliere), Fabrizia Porta (socio ordinario), Paola Varisco (Socio ordinario)

Verificata la regolarità dell'Assemblea, a presiederla è il Presidente Claudia Granati Buccellati che passa alla trattazione dell'ordine del giorno, e dà lettura dei vari articoli e propone l'approvazione del nuovo "Statuto dell'Associazione per il Policlinico ETS".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente ringrazia i presenti per la preziosa opera prestata e l'Assemblea termina alle ore 14,45.


Clara Secco
Il Segretario


Claudia Granati Buccellati
Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I Milano
Ufficio Territoriale Milano 1

Registrato il 02/02/2024
Serie3 N° 423
Versati Euro Entrate

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ

LA FUNZIONARIA
Sara ANOUR (*)

02 FEB. 2024

Associazione per il Policlinico ETS



Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 8.03.2011 è stata costituita l'associazione denominata "Associazione per il Policlinico ETS", di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Fermo restando il carattere unitario, l'associazione potrà costituire sedi distaccate (sul territorio nazionale) in altre Province, ove ne ravvisi la necessità e su richiesta di almeno cento associati residenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare l'Associazione orienta la propria attività espressamente nell'ambito dell'assistenza sanitarie e dell'assistenza socio sanitaria.

Nello specifico l'Associazione si propone lo scopo di sostenere, agevolare, promuovere, mediante finanziamenti ed elargizioni in denaro o in natura con l'opera degli associati, le attività di assistenza, di ricerca prevalentemente della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5, D.Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u, art. 5, D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di



modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 7- Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.9 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.10 - Libri sociali

L'associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:

- a) del libro degli associati;
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.11 - Adesione all'Associazione

L'Associazione si compone di soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari. Possono essere cittadini italiani o stranieri, nonché enti pubblici o privati. Tutti i soci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e moralità. Il Consiglio Direttivo terrà conto, in sede di valutazione delle domande di ammissione, della personalità degli associandi, come manifestatasi nella vita professionale e all'interno della collettività, privilegiando l'ammissione di quei soggetti che si siano distinti nei diversi campi della cultura, della scienza e dell'impresa, in particolare nella città di Milano.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci sostenitori coloro che, al fine di sostenere l'attività dell'Associazione, versino una quota annuale di iscrizione non inferiore ad € 5.000,00.

Sono soci onorari coloro che con la propria attività professionale o comunque la propria esperienza di vita, abbiano contribuito ad elevare e valorizzare attività di ricerca e di didattica. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, condividendone gli scopi e siano alla stessa ammessi dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 12 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare alle assemblee.

Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

I soci fondatori conservano lo status di socio per tutta la durata dell'Associazione, salvo che essi esercitino il diritto di recedere o siano esclusi per una delle cause di cui all'articolo 11.

L'iscrizione dei soci sostenitori ed ordinari ha validità annuale.

Art.13 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

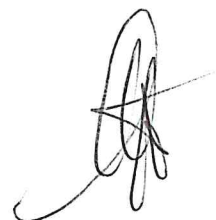
- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14- Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.





Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

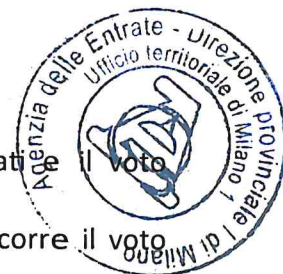
- Elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica l'eventuale Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera in merito all'istituzione di nuove sedi distaccate;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le assemblee possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre componenti.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dai Consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 16 del presente statuto ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice presidente che entro un mese provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente tra i restanti membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dai Consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 16 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo tra i restanti membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 19 – Incompatibilità con le cariche dell'associazione

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono incompatibili con l'incarico di Presidente, Direttore Generale, Commissario Straordinario e componente del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni di cui all'art. 2, terzo periodo, del presente statuto, nonché tutti gli incarichi che siano in conflitto di interessi con le attività e gli scopi dell'Associazione.



Qualora sopravvenga una situazione di incompatibilità, è tenuto a darne notizia tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni al Consiglio Direttivo, che provvede agli adempimenti necessari.

Art. 20 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'associazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'organo di controllo svolgerà altresì la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi con modalità "a distanza" con il rispetto delle medesime condizioni previste per le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo ETS.

Art. 22 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma transitoria.

Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione al RUNTS. A decorrere dal medesimo termine, il revisore dei Conti in carica cesserà il proprio mandato.

17 gennaio 2018
[Firma]